

REGOLAMENTO PER LA ALLOCAZIONE E GESTIONE DEI FONDI PER IL SOSTEGNO ALLA RICERCA DISPOC

In vigore dal 15 febbraio 2023

Articolo 1 (Obiettivi)

1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali di gestione dei fondi di ricerca di Ateneo, l'assegnazione, gestione ed erogazione dei fondi di ricerca del Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive.

2. I Fondi per il sostegno alla ricerca del Dipartimento hanno i seguenti obiettivi generali:

(a) migliorare la qualità della produzione scientifica del Dipartimento, con particolare riferimento all'internazionalizzazione e alla qualità dei prodotti scientifici, ispirandosi alle prassi delle comunità scientifiche di riferimento e ai criteri fissati dall'ANVUR e dalla VQR;

(b) favorire l'integrazione delle attività di ricerca del Dipartimento, anche in connessione con il piano strategico di Ateneo;

(c) dare accesso a fondi di ricerca ad aree del Dipartimento tradizionalmente meno privilegiate nei finanziamenti.

Articolo 2 (Copertura finanziaria)

1. Viene costituito un Fondo generale di sostegno alla ricerca del Dipartimento, composto dalle risorse finanziarie erogate dall'Ateneo a questo scopo e dai contributi provenienti da progetti di ricerca e conto terzi, acquisiti dai docenti del Dipartimento.

2. Ogni anno, il Consiglio di Dipartimento approva lo stanziamento per il Fondo generale di sostegno alla ricerca del Dipartimento, sulla base del bilancio di previsione e degli investimenti annuali autorizzati per l'esercizio in corso.

3. L'ammontare dello stanziamento per il Fondo generale di sostegno alla ricerca del Dipartimento è determinato dallo stanziamento annuale di Ateneo per la ricerca assegnato al Dipartimento e dal prelievo del 2,5% sul totale dei finanziamenti ottenuti dai docenti del Dipartimento provenienti da progetti di ricerca (fondi europei, nazionali, regionali) e attività per conto terzi.

4. Ogni anno, il/la Direttore/trice in collaborazione con il/la responsabile amministrativo/a accerta eventuali variazioni allo stanziamento, sulla base delle risorse effettivamente accertate durante l'anno.

Articolo 3 (Ripartizione del Fondo generale di sostegno alla ricerca)

1. Il Fondo generale di sostegno alla ricerca del Dipartimento è, a sua volta, ripartito in due fondi di finanziamento:

- (a) fondo per il sostegno alla ricerca dei docenti di ruolo del dipartimento;
- (b) fondo per il sostegno alla ricerca dei giovani ricercatori non strutturati.

2. Le risorse del Fondo generale di sostegno alla ricerca del Dipartimento sono ripartite tra i due fondi di cui al comma uno secondo le percentuali elencate nella tabella sottostante:

a) Fondo per il sostegno alla ricerca dei docenti di ruolo del dipartimento	80%
d) Fondo per il sostegno alla ricerca dei giovani ricercatori non strutturati	20%

3. Il Fondo per il sostegno alla ricerca dei docenti di ruolo del dipartimento è ulteriormente ripartito tra le seguenti linee di finanziamento:

<i>Linea di finanziamento</i>	<i>Percentuale rispetto al totale disponibile</i>
a.1) Viaggi di studio e per convegni	35%
a.2) Costi di pubblicazione su riviste <i>open access</i> e traduzione o revisione linguistica di testi accettati per la pubblicazione	20%
a.3) Seminari e workshop di dipartimento (spese di viaggio e soggiorno ospiti)	20%
a.4) Attività di rilevazione dati diretta alla produzione di una ricerca scientifica, includendo anche l'acquisto di banche dati non disponibili in Ateneo, costruzione di esperimenti, ricerca etnografica sul campo e ogni altra metodologia attinente ai settori di competenza del Dipartimento	25%

4. Per le esigenze di finanziamento e aggiornamento delle infrastrutture di supporto alle attività di ricerca del Dipartimento (hardware, software, attrezzature di laboratorio, etc.), i docenti possono fare domanda, adeguatamente motivata, al/alla Direttore/trice del Dipartimento, che le assolverà, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di dotazione del Dipartimento, e in base agli obiettivi generali elencati all'Articolo 1 di questo Regolamento, in un'ottica di collaborazione e condivisione delle risorse all'interno del Dipartimento.

5. Il Fondo per il sostegno alla ricerca dei giovani e delle giovani ricercatori/trici non strutturati/e è integrato, quando le risorse lo rendono possibile, dai fondi della

dotazione ordinaria del Dipartimento, secondo quanto determinato dal/la Direttore/trice.

6. I fondi che il Dipartimento si vede assegnati ogni anno per il sostegno alla ricerca possono essere ripartiti in uno o più bandi nel corso dell'anno. Ogni bando deve indicare l'importo allocato per ciascuna delle voci di spesa di cui ai commi due e tre del presente articolo.

7. Le percentuali di ripartizione delle risorse indicate nelle tabelle di cui ai commi due e tre possono essere riviste al momento della formulazione di un bando in funzione delle esigenze contingenti identificate dalla Direzione.

Articolo 4 (Domande di finanziamento)

1. Tutti i fondi di cui all'Articolo 3 sono erogati sulla base di una domanda di finanziamento adeguatamente motivata.

2. Le domande di finanziamento devono essere presentate, entro la data di scadenza indicata in ciascun bando, attraverso un modulo telematico predisposto dalla Commissione di cui all'Articolo 6.

3. In caso di più richieste di finanziamento da parte dello stesso proponente, ogni richiesta deve essere presentata separatamente, indicando per ciascuna l'obiettivo che si vuole raggiungere in caso di ottenimento del finanziamento.

4. Il totale delle richieste di ciascun proponente per ogni voce di spesa di cui all'Articolo 3, comma tre, non può eccedere il 25% del totale allocato per quella voce di spesa nel bando, pena la nullità della richiesta.

5. Le richieste di finanziamento presentate per Seminari e workshop di dipartimento (spese di viaggio e soggiorno ospiti, a.3) possono essere sottoscritte congiuntamente da più docenti del Dipartimento. Ogni co-richiedente non può presentare ulteriori domande per la medesima linea di finanziamento. Il numero dei co-richiedenti viene considerato per il calcolo dell'assegnazione dei fondi. Qualora la richiesta sia finanziata (del tutto o in parte) i fondi saranno imputati solo a chi ha materialmente inviato la richiesta attraverso il modulo telematico.

Articolo 5 (Criteri di assegnazione)

1. La ripartizione dei fondi viene effettuata secondo le seguenti regole:
 - (a) Richieste multiple per una stessa linea di finanziamento presentate dal medesimo richiedente sono accorpate e considerate come un'unica richiesta.
 - (b) Le richieste di finanziamento non ammissibili secondo i criteri indicati all'Articolo 4 vengono stralciate.
 - (c) Le richieste vengono soddisfatte per intero se la disponibilità della singola linea di finanziamento copre le richieste presentate su quella linea.

- (d) L'eventuale quota rimanente della singola linea di finanziamento viene redistribuita alle altre linee non interamente finanziate proporzionalmente alle quote percentuali di cui all'Articolo 3, comma tre.
- (e) A ogni singolo progetto è concesso un finanziamento uguale alla somma richieste o pari a:
- (Disponibilità + Resto recuperato da eventuali residui su altre linee di finanziamento) / numero domande
- (f) L'eventuale ulteriore resto viene assegnato ai progetti ancora non completamente finanziati in proporzione alle somme richieste.

Articolo 6 (Commissione per l'assegnazione dei fondi di ricerca)

1. I compiti relativi all'assegnazione dei fondi di ricerca (definizione dei bandi, valutazione delle domande, attribuzione dei fondi e verifica del loro uso) sono affidati ad una Commissione composta dal/la Direttore/trice, dai/dalle delegati/e alla ricerca e da membro del personale amministrativo del settore ricerca con funzioni di segreteria. In base a necessità contingenti, Il/La Direttore/trice può proporre al consiglio di nominare ulteriori membri che vadano a allargare la Commissione.

2. La Commissione per l'assegnazione dei fondi di ricerca si riunisce, entro 15 giorni dalla scadenza di ogni bando, per la valutazione delle richieste di finanziamento ricevute.

Articolo 7 (Criteri di valutazione)

1. La Commissione per l'assegnazione dei fondi di ricerca del Dipartimento, ispirandosi agli obiettivi di cui all'Articolo 1 del presente regolamento, adotta criteri di selezione trasparenti e rigorosi.

2. Per l'assegnazione delle risorse del Fondo per il sostegno alla ricerca dei docenti di ruolo la Commissione può considerare, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 5, i seguenti criteri:

- (a) il corretto utilizzo dei fondi ottenuti negli anni precedenti;
- (b) l'assenza di fonti di finanziamento alternative, ad esempio provenienti da progetti di ricerca (europei, nazionali, regionali), da fondi per conto terzi o, ancora, dall'Ateneo;
- (c) la qualità scientifica della produzione del proponente, rispettando i criteri propri di ogni settore disciplinare e tenendo conto del livello di internazionalizzazione dei prodotti scientifici del proponente;
- (d) l'adesione alla VQR;
- (e) la finalità del finanziamento, identificata nella realizzazione di prodotti di ricerca (pubblicazioni) di elevato livello qualitativo (indicizzati su banche dati quali Scopus o Wos, o pubblicati su riviste di fascia A);
- (f) la coerenza scientifica della proposta con gli interessi di ricerca del dipartimento.

3. Per il Fondo dedicato al sostegno alla ricerca dei giovani ricercatori non strutturati, eventualmente integrato dalle somme aggiuntive a valere sulla dotazione ordinaria del Dipartimento, la Commissione per l'attribuzione dei fondi effettuerà una loro ripartizione sulla base dei seguenti criteri:

- (a) la qualità e la coerenza scientifica della proposta con gli interessi di ricerca del dipartimento;
- (b) la rilevanza internazionale delle proposte;
- (c) l'interdisciplinarietà dei progetti;
- (d) l'esplicita connessione delle attività finanziate a pubblicazioni o altri prodotti scientificamente di elevato livello qualitativo (indicizzati su banche dati quali Scopus o Wos, o pubblicati su riviste di fascia A).

Articolo 8 (Utilizzo del finanziamento ricevuto)

1. Il finanziamento ricevuto deve essere impiegato per lo scopo indicato nella richiesta di cui all'Articolo 4.

2. Nel caso in cui, solo per documentate cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del richiedente, non sia possibile perseguire l'obiettivo indicato nella richiesta di finanziamento, chi ha ricevuto il finanziamento può richiedere alla Commissione di cui all'Articolo 6 di impiegare, del tutto o in parte, i fondi ricevuti per altra attività, tenuto conto dei tempi tecnici per la spendibilità. La Commissione, valutata la motivazione addotta, accetta o rifiuta la richiesta.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, mediante la predisposizione di un modulo telematico, la Commissione richiede conferma a ciascun membro del dipartimento che abbia ricevuto finanziamento che la somma ricevuta possa essere spesa entro la fine di novembre per l'obiettivo indicato nella richiesta. Qualora il richiedente dichiara che ciò non è possibile, la Commissione considera le somme non spendibili nella disponibilità del dipartimento.

Articolo 9 (Rendicontazione del finanziamento ricevuto)

1. Entro il 15 dicembre di ogni anno, chiunque abbia ricevuto finanziamenti da bandi facenti capo al presente regolamento deve rendicontare, attraverso un modulo telematico predisposto dalla Commissione di cui all'Articolo 6, l'utilizzo di tali finanziamenti.

2. Il rendiconto deve includere:

- (a) l'importo ricevuto;
- (b) l'importo effettivamente speso;
- (c) evidenza del raggiungimento dell'obiettivo indicato nella richiesta.

3. Chiunque, nella rendicontazione di cui al presente articolo o nell'utilizzo dei fondi di cui all'Articolo 7, faccia dichiarazioni non veritiere alla Commissione è escluso dal successivo bando di assegnazione dei fondi.

4. I prodotti di ricerca realizzati grazie ai fondi di cui al presente regolamento devono contenere esplicita menzione del finanziamento ricevuto.